

continuato a essere destinatari di sequestri di merce contraffatta anche negli ultimi anni.

Le tipologie merceologiche oggetto di contraffazione appaiono diversificate. Si segnala la prevalenza di prodotti contraffatti nel settore dell'abbigliamento, oltre a un crescente interesse delle consorterie criminali nella pirateria audiovisiva (duplicazione di dvd e cd).

È possibile osservare la presenza di soggetti collegati alla criminalità organizzata operanti fuori dalla Campania. In tale direzione appaiono significativi gli interventi repressivi operati dai reparti della Guardia di finanza in Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Sardegna, Toscana, Abruzzo e, in particolare, presso il porto di Gioia Tauro in Calabria. Dai dati sopra riportati emerge che i soggetti di origine campana distribuiscono e smistano su tutto il territorio nazionale il prodotto contraffatto, ossia merce che giunge in Italia in specie attraverso i porti, direttamente dai luoghi di produzione all'estero (soprattutto la Cina), oppure, in alcuni casi, fabbricata in loco.

Per quanto riguarda le analisi più recenti, l'azione di contrasto si sta arricchendo di riflessioni più articolate, di più ampio respiro, per esempio, sotto il profilo socio-economico. I danni d'immagine causati dalla contraffazione all'insieme delle capacità lavorative espressione di un determinato prodotto — il cosiddetto *made in Italy* — sono incalcolabili e mettono in serio pericolo la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali.

Il problema principale riscontrato riguarda soprattutto la minaccia della globalizzazione dei mercati. Al riguardo, il procuratore Pietro Grasso ha osservato che se la caduta delle frontiere, delle barriere e, soprattutto, le nuove tecnologie hanno favorito una diffusione della criminalità organizzata, non altrettanto capillare sembra essere stata l'attività di contrasto degli Stati. Secondo il procuratore Grasso la causa principale di questa difficile reazione degli Stati risiede nella mancata omogeneità tra norme vigenti all'interno di ciascuno dei vari paesi. Ognuno, infatti, rimane fedele alle proprie leggi e alle proprie tradizioni e difficilmente è disposto a cambiare al fine di trovare un metodo comune e coordinato per affrontare questi gravi problemi.

5.1) Contraffazione e crimine organizzato.

Il procuratore Pietro Grasso ha ricordato alla Commissione che nel nostro sistema esiste una contraffazione locale ed una estera. Le segnalazioni provenienti dalle dogane e di cui la procura si fa portatrice verso le varie procure distrettuali e verso le forze di polizia per attivare le dovute indagini, hanno portato ad esiti certamente positivi. Il sistema *Falstaff* consente agli operatori economici di aiutare la dogana nella lotta alla contraffazione, prevedendo una banca dati alimentata dagli stessi titolari del diritto. Il sistema permette quindi di confrontare le caratteristiche dei prodotti sospettati di contraffazione con quelle dei prodotti originali. Sotto questo profilo si può

sostenere che il sistema Falstaff contribuisce a creare una efficace barriera alla contraffazione, tuttavia, se in Italia aumentano i controlli doganali, purtroppo, non altrettanto avviene nei vari porti europei, perlomeno in quelli di maggiore ingresso di sostanze e merci sospette (ad esempio Rotterdam, Barcellona ed altri).

L'organizzazione di stampo mafioso tradizionale, legata al territorio e che esercita un controllo sui soggetti, ha abbracciato le nuove opportunità offerte dall'internazionalizzazione dei mercati e dalla diffusione delle tecnologie, stringendo alleanze anche con gruppi criminali di altri paesi. Ciò significa che la merce contraffatta, oltre a provenire dall'estero, è direttamente prodotta a livello locale in Italia. Nel contesto campano e napoletano ad esempio esistono numerose fabbriche clandestine manifatturiere gestite da cinesi che hanno collegamenti con la camorra napoletana la quale riesce a fornire le materie prime, a curare la distribuzione nel resto dell'Italia dividendo gli illeciti: una buona parte di questi sono incamerati dalla camorra, una parte minima dai lavoratori cinesi. Le organizzazioni campane sono in ogni caso le più attive in Italia sia nel campo della contraffazione, sia in quello della pirateria.

Secondo il procuratore Grasso il nuovo volto del crimine organizzato è simile a quello di un'impresa commerciale transnazionale che unisce alle gerarchie e all'ancoraggio sul territorio forme operative a geometria variabile, adattabili al mutamento delle circostanze, alla richiesta dei mercati, alla specializzazione commerciale, così come ad una serie molteplice di traffici.

Il fenomeno della contraffazione costituisce proprio una vera e propria area remunerativa di investimento per la criminalità organizzata, al pari della produzione e dello spaccio della droga, della gestione della prostituzione, del gioco d'azzardo, del controllo dell'immigrazione clandestina e del lavoro nero. Tuttavia, a prescindere dalle sinergie fra alcune di queste attività, la contraffazione è considerata con particolare indulgenza dall'opinione pubblica e ciò fa sì che la contraffazione stessa sia per la criminalità organizzata un investimento più sicuro e meno rischioso. Ciò, a parere del procuratore Grasso, porta all'inevitabile conclusione che esiste, innanzitutto, un problema culturale riguardante i consumatori di beni contraffatti da affrontarsi e combattersi con forza e determinazione.

Le attività investigative confermano che i canali preferenziali attraverso i quali è effettuata la commercializzazione e la distribuzione del materiale contraffatto, sono costituiti da reti di cittadini extracomunitari, cinesi e centro-nord africani in particolare, nonché da operatori commerciali che, attraverso regolari attività, vendono la merce contraffatta attratti dal basso costo e dall'elevato guadagno realizzabile. Spesso solo una parte degli introiti è percepito dagli ultimi anelli di questa complessa filiera, mentre la parte rilevante dei guadagni perviene alle organizzazioni delinquenziali che gestiscono tali attività illecite, sempre più collegate alla criminalità organizzata.

Il procuratore Grasso ha inoltre confermato la notizia, già fornita alla Commissione dalla Direzione investigativa antimafia, secondo cui un altro metodo utilizzato dai gruppi criminali presenti sul territorio, consisterebbe nel costringere il venditore al dettaglio ad offrire

prodotti contraffatti. Questo metodo ha sostituito, in alcuni casi, l'imposizione del pagamento del « pizzo », essendo basato sul timore che i commercianti nutrono verso l'organizzazione criminale e che li induce a non reagire, accettando questa forma di estorsione.

5.2) La distribuzione sul territorio: il peso della comunità cinese.

Nel corso della citata audizione del procuratore nazionale antimafia, svolta il 13 luglio 2011, è stato segnalato alla Commissione che la capillare rete di commercializzazione costituita dai cittadini extracomunitari, spesso irregolari, risulta essere diffusa in tutto il territorio nazionale e spesso rende difficile l'individuazione dei centri di produzione e distribuzione del materiale contraffatto. Numerose investigazioni hanno accertato che in Italia sono sempre più attive nello svolgimento di tali attività le comunità cinesi, organizzate in gruppi con connotazioni criminali e capaci di concentrare i loro interessi anche nell'immigrazione clandestina dei connazionali, da inserire e poi sfruttare nell'industria della pelletteria, dell'abbigliamento e della contraffazione dei marchi.

Per comprendere le ragioni del massiccio coinvolgimento dei cinesi in tali attività illecite, è utile ricordare che, dal primo gennaio 2005, con l'eliminazione dei tetti sulle quote d'importazione previsti dall'Accordo multifibre, in vigore dal gennaio 1974, e con l'entrata della Cina nel *Wto*, si sono resi maggiormente evidenti alcuni problemi relativi ai costi di produzione. Ciò ha causato l'invasione commerciale dei mercati europei con le merci prodotte in Cina e distribuite a prezzi assolutamente competitivi.

La prassi prevalente in Cina consiste nell'acquisto di *stock* di materiali all'asta, spesso via *Internet*, con il sistema del ribasso. Tale merce viene poi spedita in *containers* e, all'arrivo, immediatamente distribuita a vari rivenditori, con ricarichi sul prezzo di circa l'80 per cento. Questi ricarichi superano il 400 per cento se il prodotto è marchiato con una firma di prestigio.

L'attività di contrasto all'introduzione illegale di merce, anche contraffatta, proveniente dalla Cina, ha portato al sequestro, soprattutto nelle aree portuali di Napoli e Gioia Tauro, di ingenti carichi contenuti in *containers* giunti via mare direttamente dal paese asiatico. Nel tentativo di sottrarsi ai controlli, la criminalità cinese è ricorsa ad un sistema di triangolazione. La merce viene immagazzinata e smistata in momenti successivi in paesi diversi ritenuti meno controllati, in modo da trarre in inganno le forze dell'ordine circa l'effettiva provenienza dei beni. In sostanza, grazie a documentazioni false, la merce non risulta più provenire dalla Cina bensì da altri paesi, e pertanto non è più sospettata di essere contraffatta.

La comunità cinese presente sul territorio nazionale si segnala per la sua crescente espansione economica in molte città italiane come Milano, Roma, Napoli, Catania, Prato e Firenze. Sono state occupate intere zone commerciali e avviate numerose attività strumentali alla commercializzazione delle merci contraffatte. In Italia, ogni anno, giungono dalla Cina circa 500.000 *containers*, principalmente nei porti

di Napoli, circa il 70 per cento, Gioia Tauro, il 15 per cento, e Taranto, il 10 per cento.

Ad aggravare il quadro si aggiunge l'assoluta difficoltà rilevata dagli imprenditori italiani di ottenere una tutela in Cina, né sotto il profilo penale, né civilistico.

5.3) Normativa ed azioni di contrasto al fenomeno.

Sotto il profilo della disciplina legislativa, il procuratore nazionale antimafia ha ricordato alla Commissione che la legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito il delitto di associazione a delinquere finalizzato alla commissione dei delitti cosiddetti di contraffazione (articolo 473 c.p., che punisce il delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni, ed articolo 474 c.p., che prevede il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti) nell'elenco dei reati che, ai sensi dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, sono di competenza delle procure distrettuali antimafia coordinate della Procura nazionale antimafia.

La Dna ha evidenziato che tale previsione attribuisce la possibilità, attraverso l'iscrizione nei registri e l'informatizzazione delle indagini, di raccogliere e centralizzare i dati delle indagini su questi reati specie nei casi in cui dietro la commissione degli stessi si cela un'organizzazione criminale. Si può configurare, quindi, l'articolo 416-*bis*, nel caso la contraffazione sia posta in essere da un'associazione di stampo mafioso, ovvero l'articolo 416, se l'organizzazione criminale è semplicemente, per così dire, finalizzata alla contraffazione.

Il procuratore nazionale antimafia ha segnalato che esistono altre norme di interesse tese alla neutralizzazione delle imprese criminali. Basti pensare alla possibilità in capo agli organi di polizia di chiedere l'affidamento in custodia giudiziale dei beni mobili iscritti nei pubblici registri – natanti e imbarcazioni – sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, volte alla repressione di questi reati.

Infine, sono state previste specifiche sanzioni anche in via amministrativa nei confronti delle società e degli enti con personalità giuridica che traggano vantaggio o interesse dalla commissione di reati di contraffazione o di usurpazione del *made in Italy*.

Con specifico riferimento alle indagini condotte, la Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, con il contributo dell'Agenzia delle dogane, ha recentemente svelato le infiltrazioni di natura mafiosa nell'ambito dell'area portuale di Gioia Tauro. Nel dettaglio la *'ndrangheta* e la mafia cinese, collaboravano nell'attività criminale finalizzata a immettere nel mercato comunitario ingenti quantitativi di merce sottofatturata proveniente proprio dalla Repubblica popolare cinese.

Questa attività investigativa ha evidenziato che le cosche, in particolare una cosca della *'ndrangheta* – la cosca Molè – hanno un ruolo determinante sull'andamento delle attività imprenditoriali. Queste consorterie criminali hanno affrontato il problema dell'infiltrazione nell'attività commerciale o dell'imposizione delle tangenti,

risolvendolo attraverso l'azione volta a consentire una sistematica evasione dei dazi e degli importi di valore aggiunto dovuti all'erario in fase di sdoganamento della merce. I margini di guadagno maggiormente significativi risultano connessi alle attività di sdoganamento della merce contraffatta proveniente dalla Cina e allo sfruttamento del meccanismo della sottofatturazione all'*import*.

In questo contesto è stato messo in evidenza dal procuratore Pietro Grasso il ruolo decisivo svolto dagli spedizionieri incaricati di fornire alle ditte, principalmente di origine cinese, i servizi tipici di importazione e sdoganamento delle merci. La rappresentanza diretta in dogana ed il connesso adempimento delle formalità burocratiche sono stati spesso finalizzati dagli spedizionieri a consentire l'introduzione in Italia di quantitativi di prodotti industriali recanti marchi falsificati e contraffatti, destinati poi alla commercializzazione su tutto il territorio nazionale.

5.4) Considerazioni conclusive.

La Dna ha evidenziato alla Commissione che la contraffazione costituisce un fenomeno molto complesso, nel senso che agli aspetti criminali si aggiungono quelli economici, sociologici, culturali. La repressione quotidiana sulle strade è da considerare certamente una delle possibili vie per affrontare il problema tuttavia appare opportuno intervenire a monte, nel campo della prevenzione, per esempio creando confezioni di prodotti più difficili da contraffare. Parimenti, è stata segnalata la persistenza di problemi di coordinamento tra i soggetti istituzionali competenti nell'attività di controllo e contrasto.

Sotto il profilo economico, la Dna ha raccomandato la previsione di un tracciamento effettivo della produzione. Le aziende e le imprese, per agire sul mercato correttamente, dovrebbero, in sostanza, indicare con precisione la quantità di merce prodotta e i relativi canali di distribuzione della stessa. Così, attraverso la semplice verifica della presenza di un dato prodotto in un determinato paese dove lo stesso non dovrebbe essere sarebbe possibile accertare che il produttore ha mentito o che qualcuno ha dato il via a produzioni contraffatte. Sarebbe necessario quindi controllare e tracciare i flussi di produzione, di consumo e di distribuzione, nonché quelli economici. La Dna ha poi evidenziato un problema di sistema, ossia il fenomeno del sommerso come strettamente connesso a quello oggetto dell'inchiesta.

Quanto all'ambito agroalimentare, secondo il procuratore Grasso, i rischi della contraffazione nell'uso della materia prima sono molto alti. Concretamente, i costi di produzione si riducono perché la materia prima è spesso acquistata in paesi diversi o perché si acquista un semilavorato.

Alla luce di ciò, la Dna avverte l'esigenza di incentivare un consumo critico, per esempio attraverso l'individuazione di un centro dove tutti i cittadini possano segnalare anomalie o fenomeni sospetti, finanche l'omissione di interventi da parte di chi ha il compito funzionale di controllare il territorio.

Quanto ai profili normativi in tema di contraffazione agroalimentare, la Dna ha segnalato che la legge 23 luglio 2009, n. 99 ha, tra l'altro, introdotto l'articolo 517-*quater* del codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). Si tratta di un articolo specifico sull'agroalimentare e sulla tutela dei marchi che riguardano gli alimenti. Questo articolo punisce, con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro, le condotte di contraffazione e di alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (primo comma), ovvero le condotte di chi introduce nello Stato, detiene per la vendita o mette in circolazione questi prodotti con indicazioni e denominazioni contraffatte (secondo comma).

Come rilevato dal dottor Grasso, nel corso della citata audizione, se si considera che con la medesima legge n. 99 del 23 luglio 2009, è stata prevista la competenza della procura distrettuale antimafia ed il conseguente coordinamento della procura nazionale antimafia per il reato di associazione a delinquere finalizzata ai delitti cosiddetti di contraffazione, di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, si rileva un difetto di coordinamento tra norme, considerata l'assenza della previsione dell'articolo 517-*quater* c.p. nell'elenco dei delitti di contraffazione, che invece, ai sensi dell'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p., costituiscono la spia dell'interesse della criminalità organizzata verso tale settore economico.

In altri termini, non è prevista la competenza della procura distrettuale antimafia – né, di conseguenza, l'attività di coordinamento della procura nazionale antimafia – per la suddetta fattispecie, una competenza che permetterebbe di acquisire dati, monitorarli e centralizzarli anche nel caso di contraffazione nel settore agroalimentare. Secondo la Dna risulta difficile comprendere perché per la contraffazione generica sia stata prevista tale competenza, mentre per quella agroalimentare il legislatore non abbia previsto altrettanto.

Il procuratore nazionale antimafia ha segnalato alla Commissione che un tale difetto di coordinamento è tanto più evidente in quanto l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del 1992, prevede tra le fattispecie per cui in caso di condanna è possibile applicare il sequestro preventivo e la confisca per sproporzione anche l'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale. In tal modo, il legislatore ha mostrato di ritenere esistente una ragione per una significativa azione di contrasto verso queste forme di criminalità. Ancora una volta la Dna ha evidenziato l'illogicità della previsione della possibilità del sequestro preventivo e della confisca per sproporzione nel caso di reato di contraffazione in ambito agroalimentare ma non dell'inserimento del reato di cui al citato articolo 514-*quater* del codice penale, tra quelli di competenza della procura distrettuale antimafia *ex* articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p..

Tale differenziazione non trova, dunque, a parere della Dna, una razionale giustificazione in quanto è stato accertato, in numerose indagini sulla criminalità organizzata, che la *'ndrangheta*, Cosa nostra

e la camorra sono sempre più interessate al settore agroalimentare, a cominciare dal trasporto delle merci verso i principali mercati dell'Italia centro-meridionale (si pensi al mercato di Fondi, nel Lazio, e a quello di Vittoria, in Sicilia).

Un altro punto sul quale la Dna ha raccomandato alla Commissione di sollecitare una riflessione dell'organo legislativo riguarda la possibile modifica dell'articolo 518 del codice penale, ai sensi del quale è prevista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza in caso di condanna per alcuni delitti in materia di frodi, senza che l'elenco di tali fattispecie sia stato aggiornato, per esempio, con il più volte citato articolo 514-*quater* del codice penale in tema di contraffazione agroalimentare. Pertanto, secondo la Dna, sarebbe opportuno inserire anche questo articolo fra quelli per cui è prevista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza. Ciò permetterebbe ai consumatori, ossia coloro i quali sono realmente offesi da tali delitti, di essere messi a conoscenza delle condotte illecite di determinati soggetti, che godono in alcuni casi di particolare notorietà commerciale.

Il procuratore nazionale antimafia ha fatto altresì notare che questa forma di tutela è attualmente prevista per i delitti di contraffazione in base a quanto previsto dall'articolo 475 del codice penale nei casi in cui la persona offesa sia il titolare del marchio contraffatto. Tuttavia, il dottor Grasso riterrebbe necessario estendere tale pena accessoria anche al settore delle frodi nel settore agroalimentare, dove è più elevata la possibilità di rischio per la salute collettiva, perfezionando così il meccanismo sanzionatorio (per esempio, stabilendo che i nominativi delle persone condannate siano pubblicati per un lasso di tempo considerevole in un sito istituzionale presso un Ministero da definire).

Da ultimo, è stato evidenziato un difetto di coordinamento tra la previsione di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche, e l'articolo 448 del codice penale. La prima disposizione contempla sanzioni pecuniarie all'ente anche nel caso in cui sia stata ravvisata la responsabilità dell'ente stesso per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

La norma prevede che tale sanzione si applichi anche quando il reato per cui si procede sia quello previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale. L'articolo 448 prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale solo nel caso di delitti di adulterazione e commercio di sostanze destinate all'alimentazione (articolo 439 e seguenti del codice penale). In altri termini, il nostro ordinamento già conoscerebbe strumenti volti a impedire che strutture organizzate continuino la propria attività in violazione delle norme a tutela delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine controllata, per cui parrebbe razionale prevedere che la pena accessoria dell'articolo 448 del codice penale possa estendersi alla fattispecie di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale in tema di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Infine, sul piano della cooperazione internazionale, il dottor Grasso ha osservato che occorrerebbe intervenire sui cosiddetti paradisi fiscali, destinazione privilegiata del denaro frutto della corruzione, dell'evasione fiscale, della concussione e in generale della criminalità. Con la globalizzazione, i fenomeni criminali sono oggi influenzati dai fenomeni geopolitici. Tali fenomeni si espandono maggiormente in paesi dove mancano i controlli, dove c'è più corruzione, più concussione, dove esiste la possibilità di concludere affari illegali senza un quadro normativo chiaro, sfruttando in altre parole mercato criminale. Secondo il procuratore nazionale antimafia in un mondo ormai senza frontiere, anche la criminalità diviene internazionale e molti paesi non si sono ancora attrezzati adeguatamente per far fronte ai fenomeni criminali.

6) I canali finanziari dell'illecito: il caso dei *money transfers*.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Guardia di finanza nel corso dell'audizione del comandante generale Nino Di Paolo, svoltasi in data 16 febbraio 2011, i canali finanziari preferenziali utilizzati per far defluire i proventi illeciti derivanti dall'industria del falso sono costituiti dai *money transfers*.

Si tratta di sportelli finanziari sorti per agevolare le rimesse in patria dei migranti extracomunitari e diffusisi nel nostro paese in maniera esponenziale negli ultimi anni, passando da 687 nel 2002 ad oltre 34.000 del 2010. Nel solo anno 2009 si è registrato un incremento di circa 6.500 sportelli sul territorio.

Nell'ultimo triennio tale incremento ha superato le 16.000 unità (dato superiore all'intera rete delle Poste italiane che comprende circa 14.000 unità operative) parallelamente all'intensificarsi del flusso migratorio verso il nostro paese.

Peraltro, il *money transfer* costituisce per alcune fasce di extracomunitari (colf, badanti, stagionali) non munite di conto corrente bancario, l'unico mezzo per eseguire le proprie transazioni finanziarie. Ciò si deve alla particolare facilità di accesso agli sportelli, alla loro capillare diffusione sul territorio nonché agli orari di apertura (in molti casi tali agenzie sono aperte anche in orari notturni e nei fine settimana, essendo abbinata a *phone centers* o *Internet points*).

Le cifre in gioco sono importanti: le rimesse convogliate dall'Italia verso l'estero attraverso il sistema dei *money transfers* hanno raggiunto, nel 2009, l'ammontare di 5,3 miliardi di euro. Una fetta notevole di tale ammontare ha visto come paese di destinazione la Repubblica popolare cinese ed è stata originata prevalentemente dalle comunità asiatiche di Roma, Prato, Firenze e Milano.

L'esperienza operativa ha dimostrato che i *money transfers* sono stati utilizzati in molteplici occasioni per veicolare verso i paesi d'origine somme di denaro frutto del reimpiego di proventi derivanti dalla contraffazione e da altri reati commessi in Italia (ad esempio l'evasione fiscale e il traffico di sostanze stupefacenti).

Sebbene con il crescere delle somme movimentate, tali canali finanziari siano divenuti più costosi di quelli bancari, essi vengono

utilizzati da chi vuole regolare le transazioni collegate ai traffici illeciti e al riciclaggio dei relativi proventi in considerazione di una serie di fattori:

- si tratta di trasferimenti di denaro contraddistinti dal contante, in relazione ai quali è assai più facile eludere, rispetto al canale bancario, i presidi antiriciclaggio e, conseguentemente, ostacolare l'individuazione dell'origine dei fondi;
- gli addetti al servizio di trasferimento dei fondi, appartenenti spesso alle stesse comunità etniche maggiormente coinvolte nel traffico di merci contraffatte, hanno una provenienza eterogenea e non possiedono un'estrazione di natura finanziaria in senso stretto, in quanto spesso allocati presso *phone centers*, *Internet points*, centri commerciali e cartolerie;
- l'attività si caratterizza per l'elevata numerosità e mobilità degli operatori, verso i quali ogni azione di controllo risulta assai più problematica rispetto alla tradizionale e strutturata attività bancaria o finanziaria in senso stretto;
- il sistema del *money transfer*, che vede oggi l'Italia tra i mercati maggiormente rilevanti al mondo, opera anche presso paesi dove non esiste affatto una legislazione antiriciclaggio ovvero è assente una regolare rete bancaria.

7) Reimpiego dei prodotti contraffatti sequestrati.

Secondo quanto riferito alla Commissione dal generale Nino Di Paolo, quello del reimpiego dei prodotti contraffatti sequestrati è un tema articolato, anche sul piano normativo. L'entità dei sequestri operati dalla Guardia di finanza (non meno di 100 milioni di pezzi ogni anno) rende difficile la gestione di una tale massa di beni e comporta oneri gravosi per gli organi giudiziari o di polizia incaricati della loro custodia.

Le disposizioni attualmente vigenti nel nostro codice di procedura penale (articolo 260 c.p.p.) sono state recentemente integrate dal legislatore, in particolare con il primo pacchetto sicurezza, di cui al decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125.

Le nuove norme hanno introdotto la possibilità di procedere alla distruzione di tutti quei prodotti di cui è vietata la fabbricazione, la detenzione e la commercializzazione e la cui giudiziale custodia risulti particolarmente onerosa o comporti pericoli per la salute e la sicurezza pubblica.

Tale disposizione consente, ad esempio, di richiedere al pubblico ministero la distruzione di giocattoli insicuri, di supporti audiovisivi su cui sono stati incisi contenuti vietati o di capi d'abbigliamento confezionati con sostanze o componenti chimici proibiti. Lo stesso decreto legge 92/2008 ha previsto la facoltà di procedere alla distruzione delle merci sequestrate a carico di ignoti decorsi infruttuosamente tre mesi dalla data delle operazioni di servizio. Quest'ul-

tima ipotesi si verifica con una certa frequenza in materia di contraffazione, specie per le operazioni di contrasto « a massa » della minuta vendita, condotte nelle località turistiche, nelle città d'arte o nei luoghi di villeggiatura.

Non è invece espressamente contemplata una norma che disciplini il riutilizzo delle merci ritirate dal mercato al fine di devolvere le stesse, per esempio, a scopi umanitari o di beneficenza. Di fatto, diversi reparti della Guardia di finanza, avvalendosi dell'interpretazione estensiva che le competenti autorità giudiziarie hanno dato al comma 3 dello stesso articolo 260 del c.p.p. (« ...se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione »), hanno in più occasioni provveduto a devolvere in beneficenza i prodotti sequestrati, procedendo ad una sorta di « alienazione a titolo gratuito ».

8) La contraffazione *online*.

Tutti gli indicatori disponibili sono ormai da qualche anno puntati nella direzione di un consistente incremento dei volumi delle attività illecite condotte *online* e comportanti la distribuzione di prodotti contraffatti.

A titolo di esempio, nel mese di ottobre 2010, le dogane francesi hanno reso noto l'incremento nei sequestri di articoli contraffatti distribuiti a mezzo *Internet* da 75.000 nel 2006, fino ad oltre 1 milione nel 2009. È interessante notare che, nel medesimo periodo, il numero totale di articoli sequestrati dalle dogane francesi è cresciuto da 3.6 milioni a circa 7 milioni. Analoghi incrementi sono stati osservati in Spagna e Germania.

Per l'Italia, in assenza di dati aggregati, la sensazione dei titolari di diritti che hanno in essere attività di monitoraggio e contrasto nei confronti della contraffazione via *web* conferma aumenti dello stesso ordine di grandezza.

Dal complesso di questi dati si evince che se il fenomeno contraffattivo è di per sé complessivamente in crescita, quest'ultima sta avvenendo in maniera particolarmente dirompente attraverso il canale *Internet*. Le ragioni di questo fenomeno sono almeno in parte le stesse alla base del successo della rete quale strumento di distribuzione di prodotti leciti: facilità di raggiungere consumatori e produttori, smaterializzazione delle distanze, progressiva maggiore fiducia del consumatore nei confronti degli acquisti *online*.

Si aggiunga a ciò la facilità di ottenere un sostanziale anonimato dell'offerta, celandosi dietro identità fittizie o, ancora, la possibilità di riproporre quasi senza soluzione di continuità la medesima offerta di prodotti contraffatti servendosi di una diversa identità e/o di un diverso fornitore di accesso. Il risultato è un'espansione inevitabile dello spettro del fenomeno contraffattivo sia in relazione al canale *business to consumer*, sia a quello *business*, sia a quello *consumer to consumer*, con grave pregiudizio, tra l'altro, per realtà produttive come quelle del nostro paese che scontano una situazione di *made in*

pesantemente compromessa dalla contraffazione di marchi e prodotti di riconosciuta fama a livello mondiale.

Il fenomeno della contraffazione via *Internet*, come segnalato dal dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione (direzione generale per la lotta alla contraffazione del Ministero dello sviluppo economico) (9) mostra un preoccupante *trend* crescente del fenomeno. Se si osserva il rapporto attualmente in essere fra numero di sequestri compiuti e quantità dei prodotti contraffatti sequestrati emerge che questi ultimi, a parità di efficacia dell'azione di contrasto, crescono meno proporzionalmente rispetto ai primi. Quindi, il numero di prodotti sequestrati per singolo intervento è più basso che in passato e ciò induce a ritenere che la contraffazione non avvenga più attraverso i canali di smercio del passato (per esempio, i grandi *containers*) bensì mediante distribuzioni capillari e di piccola dimensione, tipiche del commercio *online*.

Tra le iniziative di contrasto al fenomeno da segnalare il gruppo di lavoro istituito *ad hoc* dal Ministero dello sviluppo economico per elaborare, anche sulla scorta di altre esperienze estere di successo compatibili con il nostro contesto normativo, strategie innovative o alternative fortemente condivise per la lotta alla contraffazione via *Internet*.

Una chiave per il successo di tali iniziative consiste nel favorire il più ampio coinvolgimento e la massima sensibilizzazione di tutti gli interlocutori interessati (gestori delle piattaforme, venditori, acquirenti, autorità di vigilanza e, non da ultimo, titolari dei diritti) per creare un contesto operativo regolamentato, ordinato e controllato, che garantisca l'affidabilità e la trasparenza delle transazioni *online*, a beneficio dell'intero settore.

Capitolo III – Principali strumenti legislativi.

1) Il « sistema anticontraffazione ».

Il quadro normativo in materia di contrasto alla contraffazione e quindi di tutela dei titoli di proprietà industriale, è in Italia fra i più avanzati, specie se si considera la tutela civilistica, largamente e profondamente armonizzata a livello comunitario e che tiene conto di tutte le normative derivanti dall'adesione dell'Italia ai diversi trattati internazionali.

Sotto il profilo civilistico, la fonte di norme più rilevante è data dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di recente modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.131, cosiddetto Codice della proprietà industriale. Quest'ultimo decreto legislativo è stato emanato sulla base della delega contenuta nella legge 23 luglio 2009, n. 99, « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia » che ha introdotto rilevanti modifiche anche alla tutela penale dei diritti di proprietà industriale.

(9) Fonte: « *La contraffazione in cifre. La lotta alla contraffazione in Italia nel triennio 2008-2010* » (maggio 2011) e « *Contraffazione agroalimentare ed italian sounding* » (luglio 2011), a cura della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM, Ministero dello sviluppo economico.

Il Codice di proprietà industriale, dedica il capo III alla tutela giurisdizionale, una parte della sezione I (artt.120-134) alle norme propriamente relative all'*enforcement*, e la sezione II (articolo 144-146) alla pirateria. Il Codice stabilisce una distinzione fra « contraffazione » e « pirateria » operata su impulso dei provvedimenti comunitari quali il Libro verde « Lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno » COM(98)569 e la direttiva *enforcement* n. 2004/48/CE, che definiscono la pirateria come un'attività dolosa organizzata e sistematica, riconducibile quindi alla criminalità organizzata vista anche la natura transnazionale del fenomeno.

Qualche breve cenno sulla sezione I del capo III.

Il Codice riprende, all'articolo 120, la competenza a conoscere in materia di diritti di proprietà industriale delle sezioni specializzate, di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168.

L'istituzione delle sezioni specializzate (attualmente sono 12 – Milano, Torino, Genova, Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo) ha rappresentato per il nostro ordinamento una delle misure di maggiore impatto sotto il profilo dell'*enforcement*, garantendo alle controversie civili una speditezza, specie per le misure cautelari che rappresentano il cuore della difesa dei diritti in proprietà industriale, che ci posiziona ai primi posti anche all'interno della Ue per efficacia ed efficienza; ha consentito lo svilupparsi di competenze da parte dei giudici che vi operano, che sono circa settantadue, che aumentano la certezza del diritto nel senso che incrementano la prevedibilità delle sentenze e quindi favoriscono l'armonizzazione della giurisprudenza, rendendo quindi un servizio notevole alle aziende e al mercato.

Non ultimo, il fatto che tali sezioni specializzate siano anche tribunali del marchio comunitario, ai sensi del Regolamento sul marchio comunitario n. 40/1994/CE, favorisce l'influenza della nostra giurisprudenza in ambito comunitario.

Si conferma inoltre il principio per cui il titolare del titolo di proprietà industriale che agisce in contraffazione deve dimostrare la sussistenza dell'illecito e chi agisce per la nullità la fondatezza delle proprie domande.

Si richiama l'attenzione sulla portata dell'articolo 121-*bis* che rappresenta una novità nel nostro ordinamento, introdotta nel Codice di proprietà industriale dal recepimento dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, che recepisce l'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE, finalizzata a permettere al titolare del diritto leso di acquisire informazioni atte ad individuare tutti i soggetti coinvolti nell'illecito al fine di poter estendere nei confronti di ciascuno di essi le azioni volte a tutelare il diritto leso e che attribuisce al giudice la possibilità di emanare l'ordine di fornire informazioni relative alla provenienza e alla rete distributiva di merci e servizi in capo ai soggetti che su scala commerciale abbiano violato i diritti di proprietà industriale.

È da ricordare che chi si rifiuta di rispondere alle domande del giudice, ai sensi di questo articolo, è punito sulla base dell'articolo 127, comma 1-*bis*, ai sensi dell'articolo 372 del codice penale.

L'articolo 124, così come riformulato sulla base della già citata direttiva *enforcement*, ha il pregio di riportare una disciplina unitaria delle sanzioni civili, che possono essere disposte da una sentenza che accerti la lesione di un diritto di proprietà industriale, salvo il risarcimento del danno disciplinato dall'articolo 125. L'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo «presuppone solo l'accertamento della sussistenza oggettiva di comportamenti illeciti, senza che rilevino né lo stato soggettivo (colpa o dolo) né l'esistenza di un danno effettivo».

L'articolo in questione disciplina i seguenti istituti:

- «inibitoria»: il giudice può vietare all'agente di fabbricare, porre in commercio e usare quanto costituisce violazione del diritto di proprietà industriale;
- «ordine di ritiro definitivo dal commercio»: può essere emesso nei confronti di chi sia proprietario o abbia comunque delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale, o del suo intermediario;
- tali provvedimenti possono essere aggravati da una penale che l'agente è tenuto a pagare ogni volta che viola nuovamente i provvedimenti sopradescritti emessi dal giudice;
- «distruzione e ordine di ritiro temporaneo»: consiste nell'ordine di distruggere a spese del contraffattore la merce contraffatta. Tuttavia, se tale distruzione arreca danno all'economia nazionale, se ne può disporre il ritiro temporaneo che consente la modifica del prodotto con riguardo, per esempio, alla rimozione dei segni;
- «assegnazione in proprietà»: il giudice può assegnare al titolare del diritto non solo i prodotti fabbricati in contraffazione ma anche i mezzi di produzione degli stessi;
- «sequestro fino all'estinzione del titolo»: questo provvedimento si pone in alternativa rispetto all'assegnazione in proprietà; infatti, crea un temporaneo vincolo di indisponibilità fino alla scadenza del brevetto allo scopo di non colpire beni, pur originariamente contraffatti, quando il titolo sia scaduto. Alla scadenza del titolo, infatti, il proprietario dei beni sequestrati ne riacquista la piena disponibilità, ferma restando la responsabilità risarcitoria degli illeciti commessi. È previsto che i beni siano sequestrati a spese del contraffattore e il titolare del diritto può chiederne l'«aggiudicazione» pagando un corrispettivo.

L'articolo 126 introduce come sanzione tipica la pubblicazione della sentenza.

L'articolo 127 stabilisce che è soggetto a sanzione amministrativa chi appone sul prodotto segni tendenti a far credere che il prodotto sia protetto da un titolo di proprietà industriale o chi faccia uso di un marchio dichiarato nullo per illiceità, o chi rimuove il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto la merce.

L'articolo 128 è stato completamente riformato dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 131 del 2010, che ha eliminato l'istituto della

descrizione (ivi originariamente disciplinato ed ora, invece, accorpato al sequestro nell'articolo 129) ed ha introdotto la previsione, circa la consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-*bis* c.p.c., della competenza funzionale del presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito e che, dunque, sostituisce la competenza del presidente del tribunale.

La consulenza tecnica preventiva è stata introdotta fra le misure della tutela giurisdizionale della proprietà industriale per consentire non soltanto la normale valutazione tecnico-scientifica dell'oggetto della controversia, ma anche l'esperimento da parte del consulente tecnico del tentativo di conciliazione tra le parti.

L'articolo 129 disciplina i due istituti della descrizione e del sequestro: la prima si avvicina all'accertamento tecnico preventivo disciplinato dall'articolo 696 c.p.c. e il secondo si avvicina al sequestro giudiziario disciplinato dall'articolo 670 c.p.c.

L'articolo 131 disciplina gli istituti dell'inibitoria e del ritiro dal commercio, qui previsti in via cautelare, costituiscono il completamento delle analoghe misure previste in via definitiva dall'articolo 124 del Codice di proprietà industriale (C.p.i).

Le norme specifiche dettate contro la pirateria sono racchiuse nella sezione II dello stesso capo III, in particolare, all'articolo 145, laddove si prevede l'istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione, e all'articolo 146, in attuazione di quanto già in parte prescritto dall'articolo 4, commi 79-81, della legge n. 350 del 2003. Tuttavia, anche questa disciplina ha subito varie modifiche.

Va considerato che la legge finanziaria del 2004 prima citata, rileva in questo quadro normativo anche per altri commi dell'articolo 4, in particolare quelli riferiti all'origine (comma 49, recentemente novellato dall'articolo 17, comma 4 della Legge sviluppo n. 99 del 2009, e 49-*bis*, introdotto dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, meglio noto come « decreto Ronchi »).

Infine, due importanti norme del Codice di proprietà industriale sono state recentemente rafforzate dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 131 del 2010: l'articolo 8, comma 3 sui marchi notori, che aggiunge al diritto di registrare il segno da parte dell'avente diritto anche il diritto all'utilizzo esclusivo; la norma dell'articolo 30, che definisce le finalità della tutela assoluta riconosciuta alle denominazioni geografiche e alle indicazioni geografiche estendendo tale tutela allo sfruttamento indebito della reputazione.

Per quanto riguarda le norme di tutela penale vigenti, di recente sono state apportate importanti modifiche introdotte dalla cosiddetta Legge sviluppo del 2009 che ne ha rivisto condotte e sanzioni, con un generale inasprimento di queste ultime a riprova della volontà del legislatore di migliorare efficacia e applicazione. In tal senso, con la stessa legge sono state apportate importanti modifiche in chiave di coordinamento investigativo e applicazione dei regimi speciali previsti per la lotta alla mafia.

Si segnala che la riforma non ha modificato la rubricazione di queste fattispecie come reati contro la fede pubblica o contro l'industria e il commercio, lasciando aperta la questione sollevata da parte della dottrina circa l'opportunità di collocare tali reati tra quelli

contro il patrimonio realizzando così una più efficace applicazione delle sanzioni e delle procedure.

Le norme di riferimento sono gli articoli da 473 a 475 del codice penale, cui fanno da complemento quelle di cui agli articoli dal 514 al 518, del medesimo codice, in tema di frodi commerciali e fallaci indicazioni. In particolare, l'articolo 473 vincola la tutela penale al presupposto del rispetto delle normative di settore, incluse quelle comunitarie, e specifica la necessità che il titolo di proprietà industriale sia conoscibile ai terzi. L'articolo 474 disciplina l'introduzione nello stato di prodotti falsi e il commercio degli stessi. Le due fattispecie sono diversamente sanzionate con la reclusione e la multa, con un aggravio della pena, da uno a quattro anni di reclusione e la multa da 3.500 a 35.000 euro per i casi di introduzione nel territorio nazionale.

L'articolo 474-*bis* disciplina la confisca delle cose oggetto del reato ovvero che sono servite per la commissione dello stesso. Questa norma è stata introdotta *ex novo* e prevede la confisca obbligatoria dei beni per chi commette i reati di cui agli articoli sopra richiamati. La particolarità è data dal collegamento con l'articolo 240, sempre del codice penale: si è costituito un raro esempio di inversione dell'onere della prova a carico del terzo estraneo, incolpevolmente coinvolto in un procedimento penale di cui non è parte. Sarà infatti quest'ultimo a doversi attivare per sottrarre il proprio bene dalla confisca dimostrando di non sapere che si facesse uso illecito di un titolo di proprietà industriale, nonché di aver correttamente vigilato. Con gli articoli 474-*ter* e 474-*quater*, si disciplinano le circostanze aggravanti e attenuanti, configurando nuove circostanze. La norma aggravante prevede la reclusione da due a sei anni e una multa da 5.000 a 50.000 euro; la circostanza attenuante è applicabile all'autore dei reati che pone in essere un ravvedimento operoso, che può comportare una riduzione dalla metà a due terzi della pena.

Per quanto riguarda l'articolo 517, questo è stato modificato dall'articolo 15, lettera *d*), della cosiddetta Legge sviluppo del 2009 in tema di misura del trattamento sanzionatorio, rendendo cumulative, anziché alternative, le sanzioni della multa e della reclusione, innalzando quest'ultima fino a due anni. Inoltre, con la lettera *e*) del medesimo articolo è stata introdotta una nuova fattispecie (articolo 517-*ter*), punita con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000,00 euro per la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, prevedendo una clausola di sussidiarietà espressa in favore degli articoli 473 e 474 del codice penale.

Tale norma ricalca quella del primo comma dell'articolo 127 del Codice di proprietà industriale, che viene espressamente abrogata, ma introduce modifiche non trascurabili: esclude dalla clausola di riserva l'articolo 517 c.p., rispetto al quale, quindi, occorrerà valutare il concorso di reati. Le condotte penalmente rilevanti sono quindi quelle riprese dall'abrogato primo comma dell'articolo 127 del Codice di proprietà industriale, cioè fabbricazione, utilizzo industriale e introduzione nello Stato, con l'aggiunta della detenzione per la vendita, la

messa in vendita con offerta diretta ai consumatori e la messa in circolazione.

Rilevante ai fini della presente indagine è l'introduzione del 517-*quater*, con cui si fornisce autonomo riconoscimento alla contraffazione o alterazione dei prodotti agroalimentari, fino ad oggi tutelate dall'articolo 517 c.p.: si tratta di un'ipotesi delittuosa procedibile d'ufficio e punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Alle indagini per i delitti di contraffazione viene estesa la disciplina delle «operazione sotto copertura», che consistono in attività di tipo investigativo affidate in via esclusiva ad ufficiali di polizia giudiziaria, infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e accertare responsabilità.

2) La tutela dell'agroalimentare.

Il comparto agroalimentare è costituito da una complessa rete di attori che interagiscono tra loro travalicando gli stessi confini nazionali. D'altro canto, il nostro paese, così come accade per gli altri, non possiede che in minima parte sistemi autarchici dove produzione, trasformazione ed elaborazione vengono effettuati nella stessa area geografica, permettendo al prodotto finito di lasciare il paese già pronto e confezionato. Gli ingredienti *atomici* (materie prime, ingredienti o sostanze, come le definisce il codice penale) prodotti derivano a loro volta da coltivazioni e allevamenti situati nei più disparati angoli del pianeta, da dove si muovono, attraverso le direttrici e le rotte più diversificate, percorrendo più o meno chilometri, per raggiungere i luoghi in cui subiranno le varie fasi della trasformazione. Esportazioni, importazioni temporanee sono all'ordine del giorno ed interessano quantità enormi di beni, finché il prodotto finito (alimenti, bevande e via dicendo) non giunge alla fase terminale della filiera, quella del confezionamento e dell'etichettatura, pronto per essere distribuito.

All'interno di un diagramma di flusso così complesso i protagonisti di tali passaggi sono difficilmente identificabili. Seppure, in linea di massima, ogni fase della filiera deve rispettare le normative del luogo ove si realizza, non è detto che la proprietà dell'azienda di trasformazione debba avere sede legale nel luogo di operatività della stessa. Soprattutto, considerando la differenza fra i requisiti legali richiesti nei diversi paesi del mondo, non è detto che un comportamento rispettoso delle regole o virtuoso tenuto in un luogo sia condizione sufficiente per attraversare le successive tappe del percorso alimentare.

L'Europa, quale sistema industriale e regolamentare tendente all'omogeneità, ha cercato — e con essa, *in primis*, il nostro paese — nel corso degli anni di modificare le «regole del gioco», da una parte adeguandosi ai nuovi sistemi, dall'altra, ai requisiti positivi del diritto. Si è preso atto del fatto che il nostro continente costituiva, in fondo, solo una delle tante «fermate» nell'ambito del circuito mondiale dell'industria alimentare: gli ingredienti di un prodotto possono